

Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

Art. 19

(Definizione degli obblighi di finanza pubblica degli enti locali)(6)

1. Gli enti locali sono tenuti ad assicurare:

a) l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 20;

b) la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21;

c) la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.

(7)

Note:

1 Comma 3 bis aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 25/2015

2 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 13, L. R. 33/2015

3 Comma 3 bis abrogato da art. 50, comma 3, L. R. 3/2016

4 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 12, comma 6, L. R. 37/2017

5 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 18, L. R. 44/2017

6 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 2, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.